

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1238)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 19 maggio 1970, risultante dall'unificazione

DEL

DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 1716)

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(NENNI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

E DELLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati CORTI, ORLANDI, POLOTTI, TERRANOVA, MAMMI', DELLA BRIOTTA, NAPOLI, CECCHERINI, DI PRIMIO, MORO Dino, CINGARI, SANTI, BRANDI e CALDORO (n. 1829)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 maggio 1970*

**Modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto
dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari**

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il testo dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, è sostituito dal seguente:

« La retribuzione annua base, che comprende ogni forma di compenso ordinario o straordinario con la esclusione degli aumenti per carico di famiglia, è fissata dal contratto tenuto conto delle retribuzioni locali o delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche e uffici consolari di altri Paesi. La retribuzione stessa varia in relazione alle mansioni di impiego indicate nell'articolo 152, ultimo comma, e non può superare il 95 per cento del controvalore in valuta locale dell'indennità di servizio all'estero che, nella stessa sede, percepisce l'impiegato di ruolo assegnato rispettivamente al posto di cancelliere, archivista, commesso.

Il contratto prevede gli aumenti per carico di famiglia, per anzianità di servizio, per età o per altro eventuale titolo secondo quanto stabilito dalla legge locale.

La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle mutazioni dei termini di riferimento di cui al primo comma e nei limiti di cui al comma stesso; in tal caso si procede anche alla riliquidazione degli aumenti attribuiti ai sensi del comma precedente.

La retribuzione annua, comprensiva di ogni forma di compenso ordinario o straordinario e degli aumenti di cui al secondo comma con esclusione di quelli per carico di famiglia, non può in alcun caso superare il 95 per cento del controvalore in valuta locale dell'indennità di servizio all'estero che, nella stessa sede, percepisce l'impiegato di ruolo assegnato rispettivamente al posto di cancelliere capo di prima classe, di archivista capo e di commesso capo.

Qualora nella sede non siano istituiti i posti cui occorre riferirsi per la determinazio-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne dei limiti di cui ai precedenti primo e quarto comma, i limiti stessi sono stabiliti sentito il parere della commissione di finanziamento.

Agli effetti del primo e del quarto comma del presente articolo, nonchè del terzo comma dell'articolo 162, per controvalore della indennità di servizio all'estero si intende il corrispettivo in valuta locale dell'indennità stessa calcolato secondo un rapporto di ragguaglio stabilito in via amministrativa.

La retribuzione è corrisposta di norma in valuta locale ».

Art. 2.

All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

al terzo comma, ultimo periodo, l'espressione « sesto comma » è sostituita con la espressione « quinto comma »;

al quinto comma sono soppresse le parole « e al quinto ».

Art. 3.

Il personale a contratto di cittadinanza italiana, assunto anteriormente al 31 dicembre 1969 e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è ammesso a partecipare a concorsi per titoli per l'immissione nella qualifica iniziale delle carriere del personale di cancelleria, degli assistenti commerciali, esecutiva ed ausiliaria, alle condizioni previste dai successivi articoli 4 e 5.

Art. 4.

L'immissione nei ruoli delle carriere suindicate avrà luogo in soprannumero non riasorbibile con la revisione dei ruoli organici di cui al successivo articolo 16.

In corrispondenza col collocamento in soprannumero del personale a contratto nei ruoli delle carriere suindicate, sono rese indisponibili, finì alla cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale medesimo, altrettante unità nel contingente complessi-

vo del personale a contratto stabilito nell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 5.

Sono ammessi ai concorsi per titoli i contrattisti che, trovandosi nelle condizioni indicate nel precedente articolo 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano alla data del 31 dicembre 1969 una qualificazione contrattuale per lo esercizio di mansioni corrispondenti o superiori a quelle della carriera per la quale presentino la domanda di partecipazione al concorso;

b) siano forniti del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera o, in mancanza, abbiano superato una prova di cultura sugli argomenti e con le modalità che saranno stabiliti nel bando di concorso;

c) abbiano compiuto al momento della partecipazione al concorso un'anzianità di effettivo servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli affari esteri non inferiore a 6 anni, nell'esercizio delle mansioni indicate nella precedente lettera a);

d) abbiano riportato nell'ultimo triennio un giudizio complessivo non inferiore a distinto;

e) non abbiano compiuto il 65° anno di età, sempre che, alla data in cui verrebbero a compiere l'età suddetta, si trovino ad avere una anzianità di servizio utile ai fini della pensione di almeno anni quindici. Ai fini dell'anzianità suddetta si tiene conto del servizio di cui all'ultimo comma dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e di ogni altro servizio riscattabile.

Art. 6.

Gli impiegati entrati nei ruoli organici, per concorso, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, che abbiano compiuto sei anni di complessiva anzianità alle dipendenze dell'Amministrazione, possono partecipare ai concorsi di cui all'articolo 3,

purchè alla data in cui sono stati dichiarati vincitori del concorso essi fossero impiegati a contratto con una qualificazione contrattuale per l'esercizio di mansioni corrispondenti o superiori a quelle della carriera per la quale presentino la domanda di partecipazione al concorso. Detti impiegati dovranno essere, altresì, in possesso dei requisiti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) dell'articolo 5 della presente legge.

Art. 7.

Il personale ammesso ai concorsi ai sensi dei precedenti articoli sarà valutato e graduato e, occorrendo, assegnato alle prescritte specializzazioni da apposita commissione, la cui composizione sarà determinata con decreto del Ministro degli affari esteri.

La graduatoria di merito sarà formata, per ciascuna carriera, dalla commissione giudicante, tenendo particolarmente conto delle mansioni effettivamente esercitate e del relativo giudizio annualmente attribuito, del servizio prestato in sedi disagiate, dell'anzianità complessiva di servizio, del titolo di studio eventualmente superiore a quello richiesto, e della conoscenza delle lingue.

Art. 8.

I concorsi per titoli per l'immissione del personale di cui all'articolo 3 nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere indicate nel citato articolo sono indetti al 30 settembre di ogni anno per la durata di sei anni a partire dal 1970.

I vincitori dei concorsi sono inquadrati in ruolo in soprannumero secondo l'ordine di graduatoria con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del bando di concorso.

I vincitori dei concorsi di cui ai precedenti articoli e dei concorsi di cui all'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono esentati dal prestare servizio al Ministero durante il periodo di prova e dal seguire i corsi previsti dal primo comma dell'articolo 121 e del primo comma dell'articolo 126 del decreto medesimo.

Art. 9.

La progressione in carriera del personale immesso in ruolo in applicazione della presente legge avrà luogo sempre in soprannumero. Gli scrutini di avanzamento devono svolgersi in concomitanza con quelli del personale del ruolo organico.

Le promozioni in soprannumero saranno conferite nel limite di tante unità quante ne corrispondono al rapporto tra i posti di organico disponibili per promozione alla medesima qualifica e il numero degli impiegati del ruolo organico scrutinabili per l'avanzamento. Gli impiegati così promossi seguiranno in soprannumero nell'ordine di ruolo l'ultimo dei promossi del ruolo organico.

Art. 10.

Nel primo quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, nel contingente del personale a contratto stabilito dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, deve essere riservata all'assunzione di personale a contratto regolato dalla legge locale a sensi del terzo comma dell'articolo 154 del succitato decreto presidenziale un'aliquota non inferiore a 250 unità. Detta aliquota è elevata a non meno di 350 unità a partire dal compimento di un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge.

Ai fini della determinazione dei limiti numerici entro i quali possono effettuarsi nuove assunzioni di contrattisti dopo l'entrata in vigore della presente legge, deve computarsi a sensi del precedente articolo 4 anche il personale contrattista immesso in ruolo in soprannumero in applicazione della presente legge.

Art. 11.

Entro i limiti numerici indicati nel precedente articolo le nuove assunzioni di personale a contratto di cittadinanza italiana saranno regolate dalle disposizioni della Parte II, Titolo VI, del decreto del Presidente

della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificate e integrate dai successivi articoli 12, 13 e 14.

Art. 12.

Il secondo comma dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Le assunzioni di personale a contratto di cittadinanza straniera sono effettuate direttamente dagli uffici locali previa autorizzazione del Ministero. Le assunzioni di personale a contratto di cittadinanza italiana sono consentite solo per Paesi, che presentino particolari difficoltà linguistiche o ambientali, situati in aree geografiche da determinare all'inizio di ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello del tesoro. Per tale personale di cittadinanza italiana si richiede una permanenza di almeno due anni in Paesi dell'area geografica cui appartiene la sede di destinazione ».

Art. 13.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:

« Il decreto di cui al precedente articolo 152, secondo comma, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e dovrà contenere anche l'indicazione delle mansioni contrattuali per le quali è prevedibile l'assunzione di personale a contratto nelle varie sedi in esso indicate, delle conoscenze linguistiche e degli altri requisiti richiesti per l'assunzione, nonchè l'invito a chi vi abbia interesse a presentare domanda al Ministero per l'iscrizione nell'Albo degli aspiranti contrattisti.

Presso il Ministero degli affari esteri è costituita, con decreto del Ministro, una commissione che provvede alla tenuta dell'Albo degli aspiranti contrattisti; alla valutazione dei requisiti e dell'idoneità degli stessi, da accertare, se del caso, anche mediante prove d'esame; alla graduazione di più domande

concorrenti per la medesima sede. Ai fini di tale graduazione costituisce titolo di preferenza, nel possesso dei requisiti prescritti, il numero di anni di residenza nell'area geografica in cui deve attuarsi l'assunzione.

Sulla base del giudizio della commissione il Ministero autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto. I contratti di assunzione di personale di cittadinanza italiana o straniera sono approvati con decreto del Ministro.

Il viaggio compiuto da cittadini italiani per raggiungere la sede all'estero, nella quale sono assunti come contrattisti è considerato di servizio agli effetti dell'articolo 159 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ».

Art. 14.

Non sono consentite assunzioni di contrattisti di cittadinanza italiana, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, se non dopo la registrazione da parte della Corte dei conti di apposito regolamento, emanato dal Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro del tesoro, per l'esecuzione degli articoli 12 e 13 della presente legge.

Art. 15.

Al secondo comma dell'articolo 167, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunto il seguente periodo:

« Tale aliquota può essere variata in aumento o in diminuzione in corrispondenza al numero dei contrattisti che, al 1° gennaio dell'anno nel quale viene bandito il concorso, abbiano maturato l'anzianità prevista dal comma successivo ».

Art. 16.

Al compimento di un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge è autorizzata la revisione dei ruoli organici delle carriere del personale di cancelleria,

degli assistenti commerciali, esecutiva e ausiliaria con l'incremento di 500 posti da distribuire nelle varie qualifiche dei suddetti ruoli e con la corrispettiva riduzione a 900 unità del contingente di personale a contratto, fermo restando il disposto del primo comma, ultima parte del precedente articolo 10.

Fin quando si verificherà una eccedenza di personale collocato in soprannumero nei suddetti ruoli, da computare a sensi dell'articolo 10, comma secondo, nel contingente del personale a contratto, rispetto alla riduzione a 900 unità del contingente stesso, dovranno essere lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale dei ruoli suindicati.

Le variazioni degli organici e del contingente del personale a contratto saranno apportate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro.

Art. 17.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3400 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.